

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Richiamato in particolare l'art. 20 della citata legge che prevede la ripartizione, da parte dello Stato, delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale;

Vista la L.R. 12 marzo 2003, n.2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Assemblea legislativa del 22 maggio 2008 n.175 "Piano sociale e sanitario 2008-2010";

Ritenuto, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano sociale e sanitario regionale, di confermare la validità degli obiettivi e delle indicazioni ivi contenuti, in particolare per quanto attiene gli indirizzi per la programmazione territoriale e di provvedere alla proroga al 2012 della durata dei Piani di Zona distrettuali per la salute ed il benessere sociale, considerando il Programma Attuativo 2012 un'annualità integrativa dei vigenti Piani di Zona;

Richiamato l'art. 47 della legge n.2/03, che indica le destinazioni della quota per spese correnti operative del Fondo Sociale Regionale, istituito ai sensi dell'art. 46, e prevede l'approvazione, sulla base di quanto previsto dal Piano sociale e sanitario regionale, di un programma annuale contenente i criteri generali di ripartizione delle risorse relative alle attività di cui al comma 1, lettere b) e c) ed al comma 2) del medesimo art.47;

Ritenuto, pertanto, che si debba procedere con il presente atto alla definizione del Programma annuale di cui al citato art.47 della L.R.2/03, individuando i criteri generali di ripartizione delle risorse per l'anno 2011 e di sottoporre i contenuti all'approvazione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna;

Dato atto che ai sensi dell'art. 46, c. 2, della L.R. 2/03, alla determinazione dell'entità del Fondo Sociale Regionale concorrono per l'anno 2011:

- a) le somme provenienti dallo Stato a seguito del riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali - anno 2011, nonchè eventuali risorse derivanti da economie determinatesi sui Fondi di annualità precedenti;
- b) le ulteriori risorse integrative regionali definite nel bilancio di previsione 2011;
- c) le eventuali altre assegnazioni statali vincolate ad interventi socio-assistenziali o socio-sanitari;

Dato atto:

- che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del16/08/2011 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2011 recante oggetto "Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali – anno 2011" con il quale viene assegnata alla Regione Emilia-Romagna la quota di Euro 12. 643.750,39 ;
- che per l'anno 2011 non sono state destinate altre risorse di provenienza statale alle regioni, né a valere sul Fondo nazionale per le Politiche della Famiglia, istituito con L. 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007), né a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

Vista la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia", come modificata dalla L.R. 14 aprile 2004 n. 8, ed in particolare l'art.10, che prevede che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approvi di norma ogni tre anni il programma regionale dei servizi per la prima infanzia, che definisca:

- le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, nonché per la realizzazione di servizi sperimentali;
- le linee di indirizzo per l'attuazione di iniziative di formazione degli operatori;
- le linee di indirizzo per la realizzazione di progetti di ricerca, di formazione dei coordinatori pedagogici, di documentazione, monitoraggio, verifica e valutazione della qualità dei servizi e degli interventi, anche in accordo con gli Enti locali;

Dato atto

- che l'Assemblea legislativa aveva già proceduto con l'adozione di un atto programmatico di indirizzo per il triennio 2009-2011 con la deliberazione n. 202/2008;
- che i fabbisogni finanziari da destinare all'attuazione degli indirizzi di cui sopra sono specificamente individuati sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2011;

Preso atto altresì che l'attuale contesto economico e sociale e la scarsità delle risorse finanziarie disponibili rendono necessario adottare risposte capaci di coniugare la qualità alla sostenibilità economica e di attivare un processo di rapida ricerca dei tratti considerati essenziali e irrinunciabili della qualità, anche ridefinendo gli obiettivi della programmazione regionale e territoriale in materia di servizi educativi per la prima infanzia per l'anno in corso;

Ritenuto pertanto di procedere con una parziale modifica del programma di indirizzo relativo ai servizi educativi per l'infanzia di cui alla deliberazione di Assemblea legislativa n. 202/2008, limitatamente all'anno 2011;

Richiamate:

- la L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione delle persone anziane - Interventi a favore di anziani non autosufficienti" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 21 agosto 1997, n. 29 "Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. 28 agosto 1997, n. 285 " Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la L.R. 10 gennaio 2000, n.1 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" e ss.mm;
- la L.R. 26 aprile 2001, n. 11 "Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali";
- la L.R. 20 ottobre 2003, n. 20 "Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile . Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38".
- la L.R. 24 marzo 2004, n. 5 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2";
- la L.R. 6 luglio 2007, n. 12 "Promozione dell'attività di recupero e distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale";
- la L.R. 19 febbraio 2008, n. 3 "Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna";
- la L.R. 28 luglio 2008, n. 14 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni";

Preso atto del parere del CAL, espresso in sede di Commissione deliberante in data 13 ottobre 2011;

Dato atto che sono stati inoltre acquisiti i pareri:

- della Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali di cui alla Deliberazione G.R n.2187/2005, in data 13 ottobre 2011;
- della Conferenza regionale del Terzo settore, in data 14 ottobre 2011;

- delle Confederazioni Sindacali CGIL CISL e UIL, in data 18 ottobre 2011

Dato atto del parere di regolarità amministrativa allegato;

Su proposta degli Assessori alla Promozione delle politiche sociali e di integrazione per l'immigrazione, volontariato, associazionismo e terzo settore, Teresa Marzocchi e alle Politiche per la Salute, Carlo Lusenti;

A voti unanimi e palesi

delibera:

di proporre all'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna:

- 1) di confermare, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano sociale e sanitario regionale, gli obiettivi e gli indirizzi del Piano sociale e sanitario 2008-2010 di cui alla D.Al. 175/2008 e conseguentemente di prorogare di un'ulteriore annualità la durata dei Piani di Zona per la salute ed il benessere sociale 2009-2011, considerando il Programma Attuativo 2012 la quarta annualità dei vigenti Piani di zona distrettuali;
- 2) di approvare il "Programma annuale 2011: obiettivi e criteri generali di ripartizione delle risorse ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L.R. 2/2003, in attuazione del Piano Sociale e Sanitario Regionale" - allegato 1 - parte integrante del presente atto;
- 2) di dare atto che alla realizzazione del suddetto Programma sono destinate le risorse finanziarie provenienti dal Fondo Sociale Regionale per l'anno 2011, ai sensi dell'art.46, c.2, L.R. 2/03, secondo quanto indicato in premessa, e che il finanziamento e la realizzazione integrale del Programma stesso sono subordinati alla effettiva disponibilità delle risorse a valere sul Bilancio di Previsione 2011-2013;
- 3) di dare atto che la Giunta regionale, ai fini di dare attuazione al Programma di cui al precedente punto 1, provvederà, con successivi atti, alla ripartizione delle risorse, all'individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi indicati e per il relativo monitoraggio, alla definizione del percorso amministrativo procedurale per garantire la realizzazione operativa del Programma stesso nonché all'approvazione degli indirizzi per la programmazione territoriale per l'anno 2012;
- 4) di dare atto che qualora si rendessero disponibili ulteriori stanziamenti statali, essi saranno destinati secondo le finalità e i criteri di cui all'allegato Programma;
- 5) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, l'allegato 2 - parte integrante del presente atto – "Modifica del programma di indirizzo relativo ai servizi educativi per l'infanzia limitatamente all'anno 2011 - Deliberazione A.L. 202/2008" dando atto che per tutto quanto non espressamente modificato nel medesimo si continua a far riferimento ai contenuti della Deliberazione A.L. 202/2008;
- 6) di pubblicare la deliberazione assembleare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO 1

PROGRAMMA ANNUALE 2011: OBIETTIVI E CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE AI SENSI DELL'ARTICOLO 47, COMMA 3, DELLA L.R. N.2/2003 IN ATTUAZIONE DEL PIANO SOCIALE E SANITARIO REGIONALE

INDICE

PREMESSA.....	5
OBIETTIVI E CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE DI CUI ALL'ART. 47, COMMA 3.....	6
1. PROMOZIONE SOCIALE ED INIZIATIVE FORMATIVE.....	6
2. SOSTEGNO ALLE PROVINCE QUALE CONCORSO REGIONALE ALLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI, NONCHÉ PER L'ELABORAZIONE DEI PIANI DI ZONA (ARTICOLO 47, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 2/2003).....	7
3. SOSTEGNO AI COMUNI E AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI QUALE CONCORSO REGIONALE ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA	9
3.1 Interventi a sostegno dei programmi di assistenza temporanea ed integrazione sociale a favore delle vittime di tratta, sfruttamento e riduzione in schiavitù - art. 13 L. 228/2003" e art. 18 D.lgs 286/1998.....	9
3.2. Interventi rivolti alle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, promossi dai Comuni sede di carcere	9
3.3 Consolidamento, sviluppo e qualificazione dei Centri per le famiglie	9
4. SOSTEGNO AI COMUNI QUALE CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DEI PIANI DI ZONA, DEL FONDO SOCIALE LOCALE DI CUI ALL'ART.45 DELLA L.R. 2/03.....	10
5. PROGRAMMA PER LA QUALIFICAZIONE E IL CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER I BAMBINI IN ETÀ 0-3 ANNI	11

PROGRAMMA ANNUALE 2011: OBIETTIVI E CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE AI SENSI DELL'ARTICOLO 47, COMMA 3, DELLA L.R. N. 2/2003 IN ATTUAZIONE DEL PIANO SOCIALE E SANITARIO REGIONALE.

PREMESSA

Il Piano Sociale e Sanitario 2008-2010 approvato con deliberazione di Assemblea legislativa n. 175/08, ha ridisegnato il sistema di governance territoriale e apportato profonde modifiche agli assetti istituzionali e organizzativi nell'ambito della programmazione sociale e socio-sanitaria. A oltre 3 anni dall'approvazione risulta necessario fare un bilancio della sua attuazione e avviare un confronto fra tutti i soggetti, istituzionali e non, coinvolti nel processo, anche al fine di raccogliere elementi utili alla definizione del nuovo Piano regionale. Nel corso del 2011 si è pertanto avviato un percorso di valutazione, finalizzato all'aggiornamento degli obiettivi del Piano regionale alla luce dell'impatto della crisi economica internazionale sul tessuto economico e sociale della nostra regione e del pesante ridimensionamento delle risorse destinate alla sanità e alle politiche sociali negli ultimi anni.

In attesa della conclusione di tale percorso, per consentire l'avvio della programmazione territoriale di ambito distrettuale, con il presente Programma si conferma la validità di indirizzi e indicazioni contenute nel vigente Piano sociale e Sanitario, anche per l'anno 2012. In particolare viene prorogata di un'ulteriore annualità la durata del Piano di Zona per la salute ed il benessere sociale 2009-2011, considerando quindi il Programma Attuativo 2012 la quarta annualità del vigente Piano di zona distrettuale.

Il quadro in cui si colloca il presente Programma è principalmente connotato dal drastico taglio dei fondi destinati a regioni ed enti locali, operato a partire dal 2010 e proseguito con le manovre finanziarie che si sono succedute nel corso del 2011, in una situazione in cui i bisogni aumentano, anziché diminuire, interessando fasce sempre più ampie di popolazione, a causa dell'aggravarsi degli effetti della crisi economica anche nella nostra regione.

Dal punto di vista del finanziamento delle politiche sociali, nel 2011 si è assistito alla riduzione di oltre il 60% delle risorse assegnate alle regioni a valere sul Fondo nazionale politiche sociali; a questo si aggiunge l'azzeramento delle risorse provenienti dal Fondo per le politiche della famiglia e dal Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

Come sopra ricordato la Regione è dal canto suo fortemente penalizzata dalle misure di riduzione dei trasferimenti previste dal DL 78/2010 e dall'inasprimento dei vincoli del Patto di stabilità e pur avendo rifinanziato il Fondo sociale straordinario (confluito, attraverso il "Programma regionale per la promozione e tutela dei diritti, la protezione e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e il sostegno alla genitorialità" nonché il sostegno agli interventi e ai servizi gestiti in forma associata dai comuni a livello distrettuale di cui alla DGR 350/2011, nella programmazione territoriale 2011) è stata costretta a operare scelte rigorose anche nell'allocazione delle risorse.

Alla luce di ciò, di concerto con gli enti locali, nel presente Programma vengono selezionate le priorità considerate oggi irrinunciabili per il nostro sistema regionale, secondo una logica che certamente non va nella direzione dei tagli lineari ma che tenta di salvaguardare le azioni ritenute più qualificanti e di razionalizzare al massimo la programmazione delle risorse disponibili.

Queste in sintesi le scelte di fondo che caratterizzano il Programma 2011:

1. garantire **continuità di finanziamento al Fondo Sociale Locale**, al fine di sostenere il processo di consolidamento del sistema di governance locale, attraverso il riconoscimento della centralità del ruolo dell'ambito distrettuale nella programmazione e regolazione del sistema degli interventi sociali e sanitari.
2. **Eliminazione** dei trasferimenti **ai singoli comuni** come quota indistinta del Fondo sociale regionale per il sostegno del sistema dei servizi territoriali..
3. **Potenziamento** degli interventi a favore delle famiglie attraverso il consolidamento e l'ampliamento della rete dei **Centri per le Famiglie**
4. **Razionalizzazione** e semplificazione

- della **programmazione di livello provinciale** attraverso la ricomposizione delle risorse, precedentemente assegnate in quota indistinta e per interventi nell'area minori e immigrazione, in un unico programma denominato "Programma provinciale a sostegno delle politiche sociali"
 - degli interventi a favore delle persone in **carcere** facendo confluire tutte le risorse destinate a quest'area in un unico specifico programma da approvare nell'ambito del Piano di Zona per la salute ed il benessere sociale
5. **Azzeramento** per l'anno corrente delle risorse in **conto capitale** destinate all'ampliamento dell'offerta dei **servizi-socio educativi** per la prima infanzia. Per quanto riguarda le spese correnti si è scelto di concentrare l'attenzione sulle azioni di sistema (qualificazione, coordinamento pedagogico, formazione) e di sostenere prioritariamente i comuni di piccole dimensioni, in particolare se montani, e le gestioni associate. Questo profondo ridimensionamento dell'azione regionale a sostegno del sistema integrato dei servizi socio educativi per i bambini 0-3 anni ha, tra l'altro, reso necessario provvedere ad una parziale modifica della Deliberazione di assemblea legislativa 202/2008.

OBIETTIVI E CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE DI CUI ALL'ART. 47, COMMA 3.

Il complesso delle risorse del Fondo sociale regionale per l'anno 2011, è destinato, coerentemente alle indicazioni contenute nel Piano sociale e sanitario, a:

1. Sostegno dei programmi e delle iniziative volte alla **promozione sociale e alle iniziative formative** (articolo 47, comma 2, lett. a) della L.R. n. 2/2003), cui vengono destinate risorse in una percentuale minima del **1.5%** sul totale del Fondo sociale regionale;
2. Sostegno alle Province, quale concorso regionale alle attività di coordinamento e supporto per la implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali, nonché per l'elaborazione dei Piani di zona (articolo 47, comma 1, lett. c) della L.R. n. 2/2003 - cui vengono destinate risorse in una percentuale minima del **2,5%** sul totale del Fondo sociale regionale
3. Sostegno ai Comuni singoli e ad altri soggetti pubblici, quale concorso regionale all'attuazione dei **Piani di zona**, cui vengono destinate risorse in una percentuale minima del **4%** sul totale del Fondo sociale regionale, ed in particolare:
 - 3.1. Sostegno ai Comuni e ad altri soggetti pubblici, quale concorso regionale all'attuazione dei Piani di zona – quote finalizzate:
 - Interventi a favore delle **vittime di tratta e sfruttamento**
 - Interventi rivolti alle **persone sottoposte a limitazioni della libertà personale**
 - Consolidamento, sviluppo e qualificazione dei **Centri per le famiglie**
4. Sostegno ai Comuni quale concorso regionale alla costituzione, nell'ambito dei Piani di Zona, del **Fondo Sociale Locale** di cui all'art.45 della L.R. 2/03, cui vengono destinate risorse in una percentuale minima del **74%** sul totale del Fondo sociale regionale;
5. Programma per la qualificazione e il consolidamento del sistema integrato dei **servizi socio-educativi per i bambini in età 0-3 anni**, cui vengono destinate risorse in una percentuale minima del **12%** sul totale del Fondo sociale regionale.

Per ciascuno degli ambiti di intervento sopra indicati vengono di seguito riportati gli obiettivi generali, i destinatari o le modalità per la loro individuazione, i criteri generali di riparto.

1. PROMOZIONE SOCIALE ED INIZIATIVE FORMATIVE

Obiettivi:

- a) sostegno a sperimentazioni volte a rispondere a emergenti bisogni sociali;
- b) contributi a programmi di intervento nazionali o di ambito comunitario;
- c) attivazione e promozione di iniziative di comunicazione sociale e convegnistiche, di studio e ricerca, di formazione su temi rilevanti di carattere sociale, socio-educativo e socio-sanitario;
- d) promozione di iniziative sperimentali e dell'attività di documentazione a favore delle famiglie;
- e) attività di formazione, informazione, documentazione e consulenza sui temi della disabilità così come previsto anche all'articolo 11 della L.R. 29/97;
- f) promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti in attuazione della L.R. 14/2008 e incentivazione alla partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita civile in attuazione della L.R. 10/2004 e s. m., anche in collegamento con le esperienze di servizio civile, ai sensi della L.R. 20/03;
- g) tutela e attività di contrasto alle forme di violenza e disagio, anche mediante sostegno ad iniziative formative, informative, di coordinamento e scambio nonché di supporto all'attività dei servizi, anche mediante gli esperti giuridici in diritto minorile, anche in attuazione della L.R.14/2008;
- h) promozione delle banche del tempo finalizzate allo scambio solidale;
- i) promozione e sviluppo dei soggetti del Terzo Settore e degli organismi rappresentativi;
- j) avvio del percorso di istituzione del Centro regionale sulle discriminazioni e sostegno ad iniziative innovative per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati ai sensi della normativa regionale (L.R. 5/2004), anche in collegamento con le esperienze di servizio civile previste dalla L.R. 20/03;
- k) promozione e creazione di percorsi ed attività rivolte alle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, sia internamente che esternamente alle carceri, ed ai soggetti in condizione di disagio;
- l) Iniziative per il sostegno del sistema regionale di interventi nel campo della prostituzione e della lotta alla tratta;
- m) Iniziative per la qualificazione e l'innovazione dei servizi sociali e socio-sanitari;
- n) monitoraggio e studio dell'attività di accoglienza della rete regionale delle case e dei centri antiviolenza e nuovi progetti sperimentali per la prevenzione della violenza intrafamiliare;

Destinatari:

I soggetti individuati all'art. 47, comma 2 della L.R. 2/2003.

Criteri di ripartizione:

La Giunta regionale provvederà all'individuazione dei destinatari o alla definizione delle procedure per l'individuazione degli stessi, nonché all'assegnazione delle risorse.

2. SOSTEGNO ALLE PROVINCE QUALE CONCORSO REGIONALE ALLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI, NONCHÉ PER L'ELABORAZIONE DEI PIANI DI ZONA (ARTICOLO 47, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 2/2003)

Le risorse negli scorsi anni destinate al finanziamento della quota indistinta a sostegno delle Province, al Programma provinciale per la promozione delle politiche di tutela e accoglienza dell'infanzia e dell'adolescenza e al "Piano territoriale provinciale per azioni di integrazione sociale a favore dei cittadini stranieri immigrati", confluiscono in un unico programma di ambito provinciale denominato "Programma provinciale a sostegno delle politiche sociali" .

Ferme restando le funzioni attribuite dalla legge alle province in materia di servizi sociali e socio – educativi (tra cui si richiamano: sviluppo del sistema di monitoraggio relativo all'affidamento in gestione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi a norma dell'art. 22, comma 1 bis, della L.R. n. 7/94; gestione delle attività di competenza delle Province in materia di autorizzazione al funzionamento di servizi per l'infanzia in attuazione della L.R. n. 1/00 e di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in attuazione della L.R. n. 34/98 e della L.R. 2/03; attuazione delle competenze della Provincia in materia di infanzia e adolescenza previste dalla L.R. 14/2008 e dalla DGR 846/2007;

sostegno alle attività dei costituiti Coordinamenti Provinciali degli Enti di Servizio Civile (CO.PR.E.S.C.) di cui alla L.R. 20 del 2003) ai fini del presente programma si individuano i seguenti obiettivi prioritari:

Area azioni di sistema

- a) coordinamento e partecipazione alla definizione dei Piani di zona, assicurando il necessario supporto tecnico e informativo e attività di supporto alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria, ai sensi dell'art.2 comma 5 della L.R. 21/03;
- b) implementazione e gestione dei sistemi informativi provinciali dei servizi sociali in raccordo con i sistemi informativi regionali;

Area infanzia e adolescenza

- c) sostegno alle funzioni di coordinamento dei diversi attori, istituzionali e non, che hanno competenze in materia di infanzia e adolescenza (art. 21 L.R.14/2008);
- d) promozione e sviluppo di politiche per la promozione del benessere e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di qualificazione e sostegno dell'affidamento familiare, dell'accoglienza in comunità e delle iniziative ed interventi nell'ambito dell'adozione nazionale ed internazionale;
- e) sviluppo e diffusione di accordi e buone prassi, anche mediante scambi sovradistrettuali e interprovinciali quale contributo volto a creare innovazione e maggior omogeneizzazione dell'offerta dei servizi ed al superamento degli squilibri territoriali, anche con l'individuazione di linee guida e protocolli;

Area immigrazione

- f) Coordinamento delle politiche e analisi del fenomeno migratorio: sostegno alla funzione di osservazione e divulgazione/aggiornamento in merito alla presenza e condizione degli immigrati stranieri a livello provinciale e locale;
- g) Coordinamento dei piani provinciali finalizzati alla diffusione della lingua italiana per cittadini extracomunitari di cui alla DGR 586/2011
- h) Coordinamento e definizione di azioni di supporto nell'ambito degli interventi di integrazione in favore dei richiedenti protezione internazionale, dei rifugiati ,dei titolari di permessi per protezione sussidiaria e umanitaria;
- i) Diritti e cittadinanza attiva: interventi destinati a promuovere percorsi di partecipazione alla vita pubblica dei migranti, a garantire l'effettivo esercizio dei diritti attraverso il contrasto alle discriminazioni, e a promuovere iniziative di comunicazione interculturale per favorire una migliore rappresentazione e percezione del fenomeno migratorio.

Il presente Programma, inoltre per la parte relativa agli obiettivi dell'area Infanzia e adolescenza viene predisposto con la collaborazione del Coordinamento tecnico provinciale (art. 21 L.R.14/2008), per l'infanzia e l'adolescenza, che ne supporta altresì l'attività di monitoraggio e di valutazione.

La Giunta regionale, con proprio successivo atto, individua quote percentuali minime di spesa che le province, in fase di predisposizione del "Programma provinciale a sostegno delle politiche sociali", vincolano agli obiettivi delle aree "Infanzia e adolescenza" e "Immigrazione".

Criteri di ripartizione:

Le risorse destinate al presente punto saranno ripartite tra le Province sulla base dei seguenti criteri:

- per una quota pari al 40% in base alla popolazione residente al 01/01/2011
- per una quota pari al 40% in base alla popolazione età 0 -18 al 01/01/2011
- per una quota pari al 20% in base alla popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata sulla base delle residenze anagrafiche, ultimo dato disponibile.

3. SOSTEGNO AI COMUNI E AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI QUALE CONCORSO REGIONALE ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA

3.1 Interventi a sostegno dei programmi di assistenza temporanea ed integrazione sociale a favore delle vittime di tratta, sfruttamento e riduzione in schiavitù - art. 13 L. 228/2003" e art. 18 D.lgs 286/1998

Obiettivi:

Interventi nell'ambito delle iniziative di lotta alla tratta, allo sfruttamento e alla riduzione in schiavitù attraverso il sostegno ai programmi di assistenza temporanea ed integrazione sociale previsti dall'art. 13 della Legge 228/2003 "Misure contro la tratta di persone" e dall'art.18 D.lgs 286/98 - TU sull'immigrazione.

Destinatari:

Le risorse sono destinate ai soggetti pubblici che fanno parte del Progetto Regionale Oltre la Strada, così come descritto nella deliberazione di Consiglio regionale n. 497/2003.

Criteri di ripartizione:

La ripartizione delle risorse terrà conto dei fenomeni, accertati sulla base dei dati relativi agli interventi effettuati e delle indicazioni pervenute in sede di attuazione del progetto.

3.2. Interventi rivolti alle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, promossi dai Comuni sede di carcere

Obiettivi:

Realizzazione di interventi previsti:

- dalla legge regionale n.3 del 19 febbraio 2008 "Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna"
- dal Protocollo d'Intesa fra il Ministero Giustizia e Regione Emilia-Romagna siglato il 5 marzo del 1998

rispetto a:

- sportello informativo per detenuti
- reinserimento sociale, accoglienza e accompagnamento delle persone coinvolte in area penale
- miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti, azioni rivolte ad incrementare e facilitare l'esecuzione penale esterna al carcere o alternativa alla pena definitiva.

Tutte le azioni si svolgeranno con particolare attenzione alle donne detenute ed ai loro figli minori, nonché favorendo la relazione fra i figli ed il genitore detenuto.

Destinatari:

I Comuni sede di carcere di Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì, Ravenna e Rimini.

Criteri di ripartizione:

La ripartizione delle risorse, il cui cofinanziamento e carico dei comuni sarà quantificato con l'atto di Giunta regionale, verrà effettuata tenendo conto dei seguenti indicatori:

- popolazione detenuta;
- popolazione detenuta straniera;
- numero dei soggetti sottoposti a misure esterne di esecuzione penale, rispetto allo specifico territorio.

3.3 Consolidamento, sviluppo e qualificazione dei Centri per le famiglie

Obiettivi:

- sostenere le responsabilità genitoriali tramite le consulenze educative, il counselling genitoriale, la mediazione familiare, la promozione e il supporto alle esperienze di affidamento familiare e adozione, il sostegno alle reti sociali e solidaristiche tra famiglie, anche rafforzando l'area informativa dedicata alle famiglie e l'incremento degli orari di apertura di sportello al pubblico;
- monitorare e valorizzare il funzionamento e l'operatività di nuovi Centri per le famiglie, in funzione di una copertura distrettuale o interdistrettuale del territorio regionale;
- qualificare la documentazione e l'aggiornamento dell'attività dei centri, valorizzare la cultura della collaborazione in rete con i consultori e i servizi territoriali e realizzare nuove sperimentazioni per il sostegno alla genitorialità.

Destinatari:

Accedono ai contributi i Comuni, singoli o associati, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 2/03, sede di centri per le famiglie già funzionanti e di quelli di nuova apertura, come definiti dalla normativa regionale.

Criteri di riparto:

La Giunta regionale provvederà, con propri atti formali, alla individuazione delle modalità di accesso ai contributi.

In particolare per quanto riguarda le risorse destinate al consolidamento dei Centri già attivi, il riparto avverrà in base ai seguenti indicatori:

- popolazione età 0-18 al 01/01/2011
- caratteristiche di funzionamento ed attività dei Centri

4. SOSTEGNO AI COMUNI QUALE CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DEI PIANI DI ZONA, DEL FONDO SOCIALE LOCALE DI CUI ALL'ART.45 DELLA L.R. 2/03

Obiettivi:

Il Fondo sociale locale su base distrettuale di cui all'art.45 della L.R. 2/03 finanzia, in continuità con la programmazione delle annualità precedenti, gli interventi e i servizi gestiti in forma associata dai Comuni sulla base delle priorità di intervento individuate dal Piano di zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale e dal Programma Attuativo Annuale.

La Giunta regionale, nell'ambito degli obiettivi individuati nel Piano Sociale e Sanitario, quantifica le risorse destinate al Fondo sociale locale, declina le azioni da sviluppare in via prioritaria in ciascun ambito distrettuale e definisce percentuali minime di spesa da garantire nell'ambito delle risorse assegnate, in riferimento a ciascuna delle seguenti aree:

- Infanzia e adolescenza
- Giovani
- Immigrati stranieri
- povertà ed esclusione sociale

Il Fondo sociale locale dovrà altresì finanziare i seguenti interventi:

- Promozione e sviluppo dello Sportello sociale, in attuazione delle linee guida di cui alla DGR 432/08;
- Sviluppo e consolidamento degli Uffici di piano.

Destinatari: Comune o altro Ente capofila dell'ambito distrettuale tra quelli individuati dall'art.16 della L.R. 2/03.

Criteri di ripartizione:

Le risorse saranno ripartite sulla base popolazione residente al 01/01/2011, pesata per fasce di età, tenendo conto della presenza all'interno dell'ambito distrettuale di comuni montani.

5. PROGRAMMA PER LA QUALIFICAZIONE E IL CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER I BAMBINI IN ETÀ 0-3 ANNI

Obiettivi:

1. Sostegno alla qualificazione del sistema dei servizi per affrontare le trasformazioni in atto in un'ottica di qualità e sostenibilità, attraverso la funzione del coordinamento pedagogico e promozione di iniziative di formazione.
2. Sostegno alla gestione dei servizi per la prima infanzia con particolare attenzione a quelli collocati nei Comuni di piccole dimensioni, alle diverse forme di gestione associata e alla promozione di progettualità/azioni innovative

Destinatari: le Amministrazioni provinciali.

Criteri di ripartizione:

Le risorse sono ripartite dalla Giunta regionale con proprio atto formale sulla base dei criteri di cui all'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione di modifica della deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 202 del 03/12/2008.

ALLEGATO 2

MODIFICA, LIMITATAMENTE ALL'ANNO 2011, DEGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE PER I SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI AI BAMBINI IN ETA' 0-3 ANNI, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE A.L. 202/2008.

Le indicazioni di cui al presente allegato modificano il programma di indirizzo relativo ai servizi educativi per l'infanzia di cui alla Deliberazione A.L. 202/2008 limitatamente all'anno 2011. Per tutto quanto non espressamente richiamato restano validi i contenuti della Deliberazione A.L. 202/2008.

PREMESSA

Nel territorio regionale si è da tempo consolidato:

- un complesso sistema di servizi per la prima infanzia che consta di 1.220 servizi di diverse tipologie offerti alle famiglie, in rapporto alle diverse esigenze di cura ed educazione dei bambini, e si rivolgono a 36.213 bambini iscritti, con una percentuale sulla popolazione residente tra 0-3 anni pari al 30%;
- una tradizionale collaborazione tra i diversi enti/soggetti pubblici, privati e convenzionati e tra le diverse figure professionali che, con diversi ruoli, si occupano dello sviluppo e della qualificazione del sistema educativo integrato in Emilia-Romagna;

Le azioni relative ai servizi educativi per l'infanzia nella nostra regione impegnano le istituzioni di governo ad una programmazione comune, in cui le finalità e gli obiettivi propri delle diverse aree sono elementi che concorrono a costituire un quadro di insieme, che assume come riferimento la qualità della vita dei bambini e di conciliazione degli impegni di cura e di lavoro delle famiglie.

La contrazione delle risorse destinate al welfare, che dal 2011 assume dimensioni particolarmente critiche, rende necessario gestire, con il migliore risultato, le limitate disponibilità finanziarie senza rinunciare alla valorizzazione delle buone pratiche che sono state avviate localmente e che nel tempo si sono consolidate. A tal fine è importante individuare obiettivi prioritari e valorizzare forme di concertazione territoriale tra gli EE.LL, rafforzando una sinergia progettuale dei territori e determinando una convergenza su alcuni elementi prioritari.

In quest'ottica si è ritenuto pertanto necessario procedere ad una parziale modifica del programma di indirizzo relativo ai servizi educativi per l'infanzia limitatamente all'anno 2011, individuando come prioritarie, e quindi finanziabili, esclusivamente le due aree di intervento di seguito individuate.

Sono quindi sospesi per il 2011 i finanziamenti regionali per i seguenti interventi:

- a) estensione dell'offerta educativa (fondi in conto capitale);
 - b) sostegno per il funzionamento delle Commissioni Tecniche provinciali (fondi in conto gestione);
- mentre il sostegno alla realizzazione di servizi sperimentali confluisce tra le azioni di consolidamento.

INTERVENTI

In una logica di ottimizzazione delle risorse disponibili si stabilisce l'obbligo a sostenere, in ogni programmazione provinciale, entrambe gli obiettivi indicati al punto 1. e 2. Le Province hanno la facoltà di graduare i finanziamenti in base alle esigenze locali, frutto di una concertazione territoriale con gli enti locali.

Le Province potranno inoltre integrare i finanziamenti regionali con risorse proprie.

Le linee di indirizzo e di programmazione regionale adottate con il presente atto impegnano le Amministrazioni provinciali ad una particolare attenzione alle differenti situazioni territoriali: le

province, operando in collaborazione con gli Enti locali, sono chiamate ad individuare e realizzare proposte di intervento per il consolidamento e la qualificazione dei servizi del proprio territorio, secondo quanto di seguito indicato.

1. Sostegno alla qualificazione del sistema dei servizi per affrontare le trasformazioni in atto in un'ottica di qualità e sostenibilità, attraverso la funzione del coordinamento pedagogico e promozione di iniziative di formazione.

Criteria di ripartizione delle risorse tra le Province

La Giunta regionale, nella ripartizione delle risorse finanziarie alle Amministrazioni provinciali, utilizza il criterio adottato negli anni precedenti e approvato con la deliberazione n. 202/2008:

per il coordinamento pedagogico sovracomunale/zonale:

- in base al numero dei servizi coordinati (nidi, integrativi, sperimentali) nei Comuni con popolazione inferiore/pari 30.000 abitanti;

per i coordinamenti pedagogici provinciali:

- in base al numero dei coordinatori presenti in ogni territorio provinciale oltre ad una quota suddivisa in parti uguali tra le 9 province;

per formazione degli operatori :

- in base al n° di operatori che hanno effettivamente partecipato alla formazione.

2. Sostegno alla gestione dei servizi per la prima infanzia con particolare attenzione a quelli collocati nei Comuni di piccole dimensioni, alle diverse forme di gestione associata e alla promozione di progettualità/azioni innovative

Criteria di ripartizione delle risorse tra le Province

La Giunta regionale, nella ripartizione delle risorse finanziarie alle Amministrazioni provinciali, utilizza il criterio adottato negli anni precedenti e approvato con la deliberazione n. 202/2008:

- per i nidi, gli spazi bambino ed i servizi sperimentali, in base al numero degli iscritti;
- per i centri per bambini e genitori, in base al numero dei bambini frequentanti.

I destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province relativamente ai punti sopra specificati 1. e 2., sono i seguenti:

- a) Comuni, singoli o associati;
- b) altri soggetti pubblici;
- c) Soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati con i Comuni;
- d) Soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica.

In attesa dell'approvazione della direttiva sulle procedure per l'accreditamento le Province potranno concedere contributi ai soggetti specificati dalle lettere c), d), che già gestiscono servizi per la prima infanzia, tramite convenzione o appalto.

I soggetti gestori privati dovranno essere in possesso di autorizzazione al funzionamento e disporre dei requisiti richiesti dalla L.R. 1/2000 e successive modifiche per l'accreditamento (art. 19).